



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 354-2021 - Seduta N° 3667 - del 23/04/2021 - Numero d'Ordine 8

NP/2021/120444

Oggetto Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021.

Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Dirigente Generale D.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta D.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 8 sub e)

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina delle attività contrattuali regionali ed il relativo regolamento esecutivo ed attuativo, 5 aprile 2012, n. 2, compatibilmente con la vigente disciplina in materia di appalti pubblici;
- legge 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione);

Viste, altresì:

- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con cui la Stazione Unica Appaltante Regionale è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014, come modificata dalla deliberazione n. 125 del 10 febbraio 2016 concernente i soggetti aggregatori;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 781 del 4 settembre 2019 recante “Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo “Disciplinare Quadro delle attività di Liguria Digitale S.c.p.a.”. L.R. n. 42-06 art. 10 comma 3 come modificata da L.R. n. 41/2014”;
- la Convenzione per la Stazione Unica Appaltante stipulata, in data 22 ottobre 2018, tra la Prefettura di Genova e la Regione Liguria, la Città Metropolitana ed il Comune di Genova e le prefetture di Imperia, La Spezia e Savona, limitatamente ai rapporti con la Stazione Unica Appaltante Regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 14 novembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione Regione- Filse S.p.A. – art. 38 L.R. n. 10/2008 al fine di garantire l'esercizio del “Controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su I.R.E. S.p.A.”;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1136 in data 30 dicembre 2020 è stato disposto l'indirizzo di riorganizzazione del Sistema Sanitario Ligure anche mediante la riconduzione della

Centrale Regionale di Acquisto nell'ambito della Stazione Unica Appaltante Regionale, ai fini di una riforma complessiva di tale plesso organizzativo;

- con la l.r. 2/2021 sono disciplinate le funzioni di Regione Liguria quale Centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore con lo scopo di razionalizzare e potenziare il sistema regionale di centralizzazione degli acquisti tramite la Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR);
- il nuovo assetto del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti sia imperniato su Regione Liguria quale SUAR, in cui è previsto che confluiscono le attività svolte da A.Li.Sa. tramite la Centrale Regionale di Acquisto;
- la nuova organizzazione del sistema di centralizzazione degli acquisti prevede che la SUAR sia strutturata anche in articolazioni funzionali (articolo 1, comma 2, della l.r. 2/2021) e strumentali (articolo 1, comma 3, l.r. 2/2021);
- sono individuate quali articolazioni funzionali della SUAR, per l'acquisizione di forniture e servizi, Liguria Digitale S.p.A. ed il Consorzio Energia Liguria e, per l'affidamento di lavori, Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.);
- sono individuate quali articolazioni strumentali della SUAR le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE) in relazione all'affidamento di lavori concernenti l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni e le altre tipologie edilizie di specifica competenza delle medesime aziende;
- l'articolo 4, comma 11, della l.r. 2/2021, rinvia ad apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge, la disciplina delle ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, l'approvazione dell'elenco delle categorie merceologiche cui appartengono beni o servizi standardizzabili e l'individuazione dei soggetti a cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara, nonché le altre disposizioni previste dalla sopracitata legge regionale;
- in particolare, la l.r. 2/2021 prevede che, con le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, siano disciplinate:
  - le modalità di esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento della SUAR, incluse le sue articolazioni funzionali, poste in capo al Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione;
  - le forme con cui i soggetti all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021 hanno facoltà di avvalersi della SUAR per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio del pubblico servizio;
  - le modalità con cui la SUAR e le sue articolazioni funzionali espletano le funzioni di cui all'articolo 37 del codice;
  - i limiti di importo per i quali la SUAR può procedere all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi delle forniture e delle concessioni su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2021;
  - lo svolgimento dell'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi da parte della SUAR e di Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, definendo il riparto di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione;
  - lo svolgimento dell'attività di centralizzazione dell'affidamento di lavori pubblici da parte della SUAR e di IRE S.p.A., quale sua articolazione funzionale;
- la l.r. 2/2021 prevede, all'articolo 4, comma 12, che Liguria Digitale S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7 del medesimo articolo sia autorizzata ad implementare il proprio organico fino ad un massimo di dieci unità nei limiti delle capacità assunzionali e delle proprie risorse di bilancio;

- l'articolo 5, commi 1 e 2, stabilisce che A.Li.Sa. cessi di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto dalla data del 1° maggio 2021, con trasferimento del personale non dirigenziale di A.Li.Sa., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020 ed assegnato alla predetta Centrale, alla Regione dalla data del 1° maggio 2021;

Atteso che:

- la l.r. 2/2021 incentra il nuovo assetto del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti sulla figura del Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione cui fa capo la SUAR in termini di direzione e di coordinamento della SUAR, incluse le sue articolazioni funzionali, con conseguente aumento del livello di responsabilizzazione di tale soggetto in ordine all'organizzazione ed al funzionamento della SUAR;
- in coerenza con la sopra esposta impostazione normativa, il Settore Stazione Unica Appaltante Regionale ha predisposto, di concerto con il Dipartimento Salute e Servizi Sociali, lo schema contenente le modalità organizzative e di funzionamento della SUAR ed i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021, allegato al presente provvedimento sub 1), quale sua parte integrante e sostanziale;
- nello schema delle "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR" tale impostazione è esplicitata nella puntuale attribuzione di compiti e funzioni al Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione, riportati nell'articolo 5, comma 2, del predetto documento;

Atteso, altresì, che, oltre a quanto previsto nel documento "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR", occorre impartire disposizioni in merito al trasferimento di beni da A.Li.Sa. a Regione Liguria, alla soppressione parziale o totale di disposizioni in ordine alla SUAR assunte con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, all'introduzione di un regime transitorio rispetto all'applicazione delle predette "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR" e alla data di decorrenza delle stesse;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di documento recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)", allegato al presente provvedimento sub 1), quale sua parte integrante e sostanziale;
- stabilire che il trasferimento di beni mobili, strumentali, informatici, ivi comprese le relative licenze di utilizzo dei necessari programmi informatici, da A.Li.Sa. a Regione Liguria a far data dal 1° maggio 2021, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 2/2021, è effettuato senza alcun onere a carico dell'amministrazione regionale;
- disporre che, a far data dell'entrata in vigore del documento "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR", sono soppresse:
  - a) la parte dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 novembre 2013, n. 1400 recante "Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 6 comma 1 undecies della L.R. 13/2012 e ss.mm.ii.", denominata "Modalità di funzionamento della SUAR e delle altre centrali di committenza e loro competenze rispetto agli enti che si avvalgono delle medesime";
  - b) la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. 1415 recante "Parziale modifica D.G.R. 1400/2013 Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza";
- stabilire che, sino all'approvazione di diverse disposizioni continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il documento recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR":

- a) la deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2012, n. 741, avente ad oggetto: “Approvazione delle “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, di servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale attraverso la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria”;
- b) la parte dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale dell’8 novembre 2013, n. 1400 recante “Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza ai sensi dell’articolo 6 comma 1 undecies della L.R. 13/2012 e ss.mm.ii.”, denominata “Disciplina dei rapporti con le Prefetture liguri in applicazione dell’articolo 6 comma 2 lettera b) della convenzione”;
- dare applicazione alle “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR” dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Liguria;

Ritenuto, altresì, di:

- riservarsi, con successivo e separato atto, di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al documento “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR”;
- dare mandato al Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL);

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 12 febbraio 2021 è stata disposta una parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale con contestuale attribuzione degli incarichi dirigenziali ed istituzione del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale nell’ambito della Direzione Centrale Organizzazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 251 in data 26 marzo 2021 è stata disposta, nell’ambito di un’ulteriore parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale, anche un’implementazione, in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore, del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale mediante l’istituzione di n. 5 Unità Specialistiche di Staff (USS) all’interno del predetto Settore a far data dal 1° maggio 2021;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 341 in data 16 aprile 2021 è stato approvato il Protocollo d’Intesa per la definizione delle regole procedurali e gestionali applicabili al trasferimento presso Regione, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 2/2021, del personale non dirigenziale di A.Li.Sa. che svolge le attività relative alla Centrale regionale di acquisto;

Dato, altresì, atto che, con separato provvedimento della Giunta regionale saranno conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti al Settore Stazione Unica Appaltante Regionale e alle cinque Unità Specialistiche di Staff istituite all’interno del predetto Settore;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di documento recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)”, allegato al presente provvedimento sub 1), quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il trasferimento di beni mobili, strumentali, informatici, ivi comprese le relative licenze di utilizzo dei necessari programmi informatici, da A.Li.Sa. a Regione Liguria a far data

dal 1° maggio 2021, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 2/2021, è effettuato senza alcun onere a carico dell'amministrazione regionale;

3. di disporre che, a far data dell'entrata in vigore del documento "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR", sono soppresse:
  - a) la parte dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 novembre 2013, n. 1400 recante "Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 6 comma 1 undecies della L.R. 13/2012 e ss.mm.ii.", denominata "Modalità di funzionamento della SUAR e delle altre centrali di committenza e loro competenze rispetto agli enti che si avvalgono delle medesime";
  - b) la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. 1415 recante "Parziale modifica D.G.R. 1400/2013 Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza";
4. di stabilire che, sino all'approvazione di diverse disposizioni continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il documento recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR":
  - a) la deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2012, n. 741, avente ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, di servizi e la fornitura di beni nell'ambito del territorio regionale attraverso la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria";
  - b) la parte dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 novembre 2013, n. 1400 recante "Modalità di funzionamento della S.U.A., interazioni con le Prefetture liguri e attribuzioni di competenza della S.U.A. e delle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 6 comma 1 undecies della L.R. 13/2012 e ss.mm.ii.", denominata "Disciplina dei rapporti con le Prefetture liguri in applicazione dell'articolo 6 comma 2 lettera b) della convenzione";
5. di dare applicazione alle "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR" dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Liguria;
6. di riservarsi, con successivo e separato atto, di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al documento "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR";
7. di dare mandato al Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL);
9. di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 12 febbraio 2021 è stata disposta una parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale con contestuale attribuzione degli incarichi dirigenziali ed istituzione del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale nell'ambito della Direzione Centrale Organizzazione;
10. di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 251 in data 26 marzo 2021 è stata disposta, nell'ambito di un'ulteriore parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale, anche un'implementazione, in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore, del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale mediante l'istituzione di n. 5 Unità Specialistiche di Staff (USS) all'interno del predetto Settore a far data dal 1° maggio 2021;
11. di dare atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 341 in data 16 aprile 2021, è stato approvato il Protocollo d'Intesa per la definizione delle regole procedurali e gestionali applicabili al trasferimento presso Regione, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2021, del personale non dirigenziale di A.Li.Sa. che svolge le attività relative alla Centrale regionale di acquisto;
12. di dare atto che, con separato provvedimento della Giunta regionale saranno conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti al Settore Stazione Unica Appaltante Regionale e alle cinque Unità Specialistiche di Staff istituite all'interno del predetto Settore.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.*



**Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione).**

Titolo I  
Disposizioni generali

Articolo 1  
(Oggetto)

1. Il presente documento disciplina le modalità organizzative e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Regionale, di seguito "SUAR", e stabilisce l'elenco delle categorie merceologiche cui appartengono beni e servizi standardizzabili, nonché i soggetti cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione), oltre alle altre disposizioni previste dalla medesima legge regionale.
2. La SUAR realizza un programma di razionalizzazione degli acquisti mediante gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, del presente documento e attraverso strumenti di e-Procurement per la gestione degli acquisti, quali convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, gare su delega e in ASP (*Application Service Provider*).

Articolo 2  
(Principi)

1. La SUAR opera nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di economicità, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione allo scopo di realizzare le finalità della l.r. 2/2021.
2. L'attività della SUAR è, altresì, ispirata:
  - a) all'organizzazione del lavoro per processi e, ove possibile, per progetti, al fine di una migliore identificazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate alle singole figure professionali e alla valutazione dei risultati ottenuti;
  - b) alla collaborazione, da un lato, con i soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 e, più in generale, con il sistema delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, con i mercati di forniture, di servizi e di lavori pubblici, al fine sia di sviluppare la competitività dei mercati, sia di favorire l'accesso agli appalti pubblici da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "Codice".

Articolo 3  
(Soggetto aggregatore)

1. La SUAR è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e partecipa al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.
2. In qualità di soggetto aggregatore la SUAR espleta le procedure di gara contenute nella programmazione di cui all'articolo 14.

Titolo II  
Organizzazione della SUAR

Capo I  
Struttura regionale

Articolo 4  
(Settore Stazione Unica Appaltante Regionale)

1. Le funzioni di Stazione Unica Appaltante Regionale sono svolte dal Settore Stazione Unica Appaltante Regionale - SUAR nell'ambito della Direzione Centrale Organizzazione della Giunta regionale.

Articolo 5  
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione, in qualità di Direttore generale cui fa capo la SUAR, coordina e dirige le centrali di committenza di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 2/2021.
2. Il Direttore generale della Direzione centrale Organizzazione:
  - a) presiede il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 9;
  - b) autorizza le deroghe di cui agli articoli 10, commi 4 e 9, e 11, comma 3;
  - c) predispone, avvalendosi del Settore SUAR, le programmazioni di cui agli articoli 14, 15 e 17 al fine di sottoporle all'esame della Giunta regionale;
  - d) definisce le modalità di raccolta dei fabbisogni di cui all'articolo 19;
  - e) le priorità operative, anche in deroga all'ordine di priorità stabilito nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui agli 14, 15, 16 e 17;
  - f) definisce le modalità di standardizzazione della domanda;
  - g) nomina le commissioni tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 21;
  - h) definisce le modalità di monitoraggio dei consumi di cui all'articolo 22;
  - i) stabilisce, con proprio atto, le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e delle commissioni tecniche incaricate dell'istruttoria ai fini della indizione delle gare, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 21 e 24, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento;
  - j) conferisce, sentite le articolazioni funzionali di cui all'articolo 7, eventuali appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del codice;
  - k) indice le gare di valore pari o superiore ad euro 50 milioni;
  - l) impartisce disposizioni e indirizzi alle articolazioni funzionali della SUAR in ordine all'avvio delle procedure di gara di loro competenza, di cui monitora l'andamento;
  - m) nomina le commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici e secondo quanto previsto dall'articolo 24;
  - n) dispone l'incremento del valore massimale delle convenzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 27;
  - o) propone alla Giunta regionale le misure necessarie per garantire la legalità e la trasparenza nelle procedure di competenza della SUAR e delle sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 2/2021;
  - p) cura il coordinamento dei soggetti costituenti la SUAR al fine della trasmissione dei flussi informativi tra la stessa SUAR e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (UTG);
  - q) adotta ogni altro atto posto in capo al medesimo Direttore generale dalla l.r. 2/2021 o dal presente documento.

## Articolo 6 (Dirigenti)

1. Nell'ambito del Settore SUAR sono istituite cinque Unità specialistiche di Staff coordinate dal dirigente responsabile della struttura.
2. Il dirigente responsabile del Settore SUAR, oltre alle funzioni di cui al comma 3:
  - a) ha la responsabilità organizzativa della struttura;
  - b) assegna i procedimenti alle Unità specialistiche di Staff d'intesa con il Direttore generale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3;
  - c) propone la costituzione delle commissioni tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 24.
3. I dirigenti del Settore SUAR e delle Unità specialistiche di Staff, fermo restando quanto previsto dalle declaratorie delle relative posizioni dirigenziali, provvedono all'indizione delle gare di valore inferiore ad euro 50 milioni e all'aggiudicazione delle gare loro assegnate, curano ogni altro incombenza relativo ai procedimenti di cui hanno la titolarità, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Settore SUAR.
4. Al fine di fare fronte al fabbisogno di personale dirigente da assegnare alla SUAR, la Regione provvede mediante:
  - a) proprio personale con contratto a tempo indeterminato o determinato;
  - b) distacco di personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021;
  - c) comando di personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021.

## Capo II Articolazioni della SUAR

### Articolo 7 (Articolazioni funzionali)

1. Sono articolazioni funzionali della SUAR, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 2/2021, le seguenti centrali di committenza:
  - per l'acquisizione di forniture e di servizi:
    - a) Liguria Digitale S.p.A.;
    - b) Consorzio Energia Liguria;
  - per l'affidamento di lavori:
    - a) Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.)
2. Il riparto di competenze di cui al Capo III del presente documento definisce le attribuzioni di ciascuna centrale di committenza.

### Articolo 8 (Articolazioni territoriali)

1. Le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia sono articolazioni territoriali della SUAR e curano l'affidamento di lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e delle altre tipologie edilizie di specifica competenza di dette aziende.

### Articolo 9 (Gruppo di lavoro sulla standardizzazione delle procedure)

1. Al fine di addivenire ad una standardizzazione delle procedure espletate dalla SUAR e dalle sue articolazioni funzionali e territoriali è istituito il Gruppo di lavoro sulla standardizzazione delle

procedure di cui fanno parte il Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione, i dirigenti di cui all'articolo 6, i dirigenti responsabili delle articolazioni funzionali di cui all'articolo 7 o loro delegati.

2. Il Gruppo di lavoro sulla standardizzazione delle procedure è presieduto dal Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione, o suo delegato, che individua un dipendente di categoria D al quale è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro.

### Capo III Riparto di competenze

#### Articolo 10

##### (Competenze della struttura regionale)

1. Il Settore SUAR provvede all'acquisto dei beni e servizi necessari al funzionamento della Regione, degli enti parco e degli enti regionali il cui finanziamento dipende dal contributo regionale e di beni e servizi di interesse comune alle società in house della Regione inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14, 15 e 17 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.
2. Il Settore SUAR provvede all'acquisto dei beni e servizi per le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, rientranti nelle categorie merceologiche riportate nell'allegato A) al presente documento.
3. Il Settore SUAR provvede all'affidamento di servizi sociali inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), del codice.
4. La SUAR e la sua articolazione funzionale di cui all'articolo 11 provvedono in via esclusiva all'acquisto di beni e servizi per i soggetti di cui al comma 2 che possono provvedere autonomamente per importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.
5. Il Settore SUAR cura le procedure di gara relative all'affidamento di lavori per la Regione inserite nella programmazione di cui all'articolo 14 ovvero nel programma di cui all'articolo 17 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.
6. Il Settore SUAR, ferme restando le competenze dell'articolazione funzionale di cui all'articolo 13, può provvedere all'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura, all'acquisizione di mezzi strumentali per l'esercizio del pubblico servizio e di lavori in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021 inseriti nella programmazione di cui all'articolo 14 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.
7. Il Settore SUAR può procedere all'affidamento della progettazione, dei servizi e delle concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2021, sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.
8. Il Settore SUAR può procedere all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera d), del codice, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2021, sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.
9. Il Settore SUAR può procedere all'affidamento della progettazione, dei servizi e delle concessioni e dei lavori in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2021, su richiesta dei

medesimi soggetti, in deroga agli importi di cui ai commi 7 e 8 e, comunque, per importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, previa autorizzazione del Direttore generale cui fa capo la SUAR.

10. Il Settore SUAR, su richiesta delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dell'Ente Ospedaliero Ospedale Galliera o dell'Ospedale Evangelico Internazionale ovvero a seguito di decisione della Giunta regionale, può procedere all'affidamento di lavori e concessioni o alla realizzazione di opere di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice in favore dei medesimi soggetti avvalendosi, se del caso, quale centrale di committenza ausiliaria, dell'articolazione funzionale di cui all'articolo 13, con la quale stipula apposita convenzione. Nella fattispecie di cui al presente comma la SUAR cura la progettazione e svolge le funzioni di cui all'articolo 37, comma 7, del codice, operando di concerto con Dipartimento Salute e Servizi Sociali in relazione alle fasi del procedimento contrattuale afferenti la progettazione e l'esecuzione del contratto, e può assumere la funzione di committenza sulla base di apposita convenzione tra Regione Liguria ed il soggetto richiedente.

#### Articolo 11

(Competenze di Liguria Digitale S.p.A.)

1. Liguria Digitale S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, provvede in via esclusiva all'acquisto di beni e servizi informatici per i soggetti appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale e, comunque, per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021, inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 o, comunque, di importo pari o superiore ad euro 5.000.
2. Liguria Digitale S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, provvede in via esclusiva all'acquisto di beni e servizi per le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 o, comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, rientranti nelle categorie merceologiche riportate nell'allegato B) al presente documento.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono provvedere autonomamente per acquisti di cui al medesimo comma di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.

#### Articolo 12

(Competenze del Consorzio Energia Liguria)

1. Il Consorzio Energia Liguria, quale articolazione funzionale della SUAR, provvede all'acquisizione di energia elettrica e gas per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021 e per gli altri propri consorziati, sulla base dei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.
2. Il Consorzio Energia Liguria può svolgere funzione di centrale di committenza per l'acquisto di forniture e di servizi collegati alla gestione dell'energia, per importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice.
3. Lo svolgimento di ulteriori attività da parte del Consorzio Energia Liguria, quale centrale di committenza, in favore di altri soggetti rispetto a quelli indicati al comma 1 o per importi inferiori a quelli di cui al comma 2, è autorizzato dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.

### Articolo 13

(Competenze di IRE S.p.A.)

1. IRE S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, sulla base di quanto previsto dalla programmazione di cui all'articolo 14, svolge:
  - a) gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico;
  - b) gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e di edilizia e di tutela del territorio;
  - c) l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della l.r. 2/2021.
2. IRE S.p.A. può svolgere le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della l.r. 2/2021 anche relativamente ad attività non inserite nella programmazione di cui all'articolo 14, previa autorizzazione del Direttore generale cui fa capo la SUAR che ne accerta la compatibilità con le restanti attività previste dalla SUAR.
3. Alle attività svolte da IRE S.p.A. in qualità di centrale di committenza si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 della vigente convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria, attraverso Fi.L.S.E. S.p.A., esercita "il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi" su Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A., quale società a capitale interamente pubblico controllata da Fi.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

### Titolo III

#### Funzionamento della SUAR

#### Capo I

#### Programmazione

### Articolo 14

(Programmazione annuale delle attività)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva la programmazione annuale delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali relative all'anno successivo e concernenti l'acquisto di beni e servizi e l'affidamento di lavori pubblici e concessioni, tenuto conto sia della programmazione annuale del soggetto aggregatore, sia dei beni e dei servizi da acquistare per la Regione e per gli enti e le società di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021, sia dei servizi di ingegneria e di architettura, dei lavori pubblici e delle concessioni da affidare per conto dei predetti soggetti, sia dei beni e servizi, inclusi quelli di progettazione, e dei lavori richiesti dalle aziende di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale, individuati mediante la raccolta dei fabbisogni di cui all'articolo 19.
2. La programmazione delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali è suddivisa nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione A - forniture e servizi sanitari;
  - b) sezione B - forniture e servizi non sanitari, a sua volta ripartita nelle seguenti sottosezioni:
    - sottosezione B1 - forniture e servizi per il funzionamento;
    - sottosezione B2 - beni e servizi informatici;
    - sottosezione B3 - servizi di ingegneria e di architettura;
    - sottosezione B4 - forniture di energia elettrica e di gas;
  - c) sezione C - lavori pubblici;
  - d) sezione D - concessioni.
3. In relazione a ciascuna procedura di gara inserita nella programmazione delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali sono riportate le seguenti informazioni:
  - a) categoria merceologica;
  - b) tipologia (fornitura, servizio, lavoro, concessione);

- c) denominazione dell'attività;
  - d) importo complessivo (stima);
  - e) soggetto fruitore;
  - f) data presunta dell'indizione della gara;
  - g) livello di priorità (1=alta, 2=media, 3=bassa);
  - h) soggetto cui è demandato lo svolgimento della gara;
  - i) dirigente competente;
  - j) responsabile del procedimento.
4. La Giunta regionale, ad intervenuta approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 16 o del suo aggiornamento e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 17, approva l'integrazione della programmazione annuale delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali.
  5. La programmazione annuale delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali è modificata con deliberazione della Giunta regionale:
    - a) in caso di modifica del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali);
    - b) in caso di modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del DM n. 14/2018.
  6. La programmazione annuale delle attività della SUAR e delle sue articolazioni funzionali e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul profilo committente dell'Amministrazione regionale.

#### Articolo 15

##### (Programmazione annuale del soggetto aggregatore)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva la programmazione annuale del soggetto aggregatore sulla base della programmazione di massima trasmessa dalla SUAR alla segreteria tecnica del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi) al fine di concorrere alla formazione del Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014.
2. La programmazione annuale del soggetto aggregatore è predisposta sulla base sia della raccolta del fabbisogno di beni e servizi di cui all'articolo 19, sia dei contenuti del programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione e dei soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021.
3. La programmazione annuale del soggetto aggregatore contiene le iniziative di acquisto di beni e servizi e riporta le seguenti informazioni:
  - a) categoria merceologica;
  - b) tipologia;
  - c) nome dell'iniziativa di acquisto;
  - d) importo presunto dell'iniziativa;
  - e) data presunta dell'indizione della gara.
4. La programmazione annuale del soggetto aggregatore può essere modificata nel corso dell'anno al fine di conformarne i contenuti al piano integrato di cui al comma 1 e alle sue revisioni.

5. La programmazione annuale del soggetto aggregatore e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul profilo committente dell'Amministrazione regionale.

#### Articolo 16

##### (Programma triennale dei lavori pubblici)

1. La Giunta regionale provvede, ogni anno, all'adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori pubblici della Regione, predisposto dal Settore Amministrazione Generale scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa statale e regionale, sulla base della raccolta di fabbisogni di cui all'articolo 19.
2. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e di elenco annuale dei lavori pubblici è redatto con i contenuti ed in base allo schema tipo previsti dal DM n. 14/2018.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D al DM n. 14/2018. Sono individuati come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4 del DM n. 14/2018, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Successivamente all'adozione, lo schema del programma triennale e dell'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente ed è consentita la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.
5. La Giunta regionale approva definitivamente il programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 DM n. 14/2018, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, nonché con le ulteriori forme di pubblicità stabilite dalla normativa regionale.
6. Il programma triennale dei lavori pubblici può essere modificato dalla Giunta regionale nei casi previsti dalla vigente normativa statale e regionale e le modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

#### Articolo 17

##### (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi)

1. La Giunta regionale provvede, ogni anno, all'approvazione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione e del relativo elenco annuale, predisposto dal Settore SUAR, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa statale e regionale, sulla base della raccolta di fabbisogni di cui all'articolo 19.
2. Lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione e del relativo elenco annuale è redatto con i contenuti ed in base allo schema tipo previsti dal DM n. 14/2018.
3. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità (1=alta, 2=media, 3=bassa). Sono individuati come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi può essere modificato dalla Giunta regionale nei casi previsti dalla vigente normativa statale e regionale e le modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.



Articolo 18  
(Relazione annuale)

1. Il Settore SUAR predispone annualmente una relazione concernente le attività svolte dalla SUAR e dalle sue articolazioni funzionali nell'anno precedente, rappresentando:
  - a) lo stato di attuazione della programmazione di cui all'articolo 14, con riferimento alle sezioni in cui la stessa è articolata;
  - b) i risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
  - c) il livello di trasparenza delle procedure;
  - d) lo stato del contenzioso derivante dalle procedure di gara.
2. La relazione di cui al comma 1 è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo II  
Azioni propedeutiche concomitanti e successive alla programmazione

Articolo 19  
(Raccolta dei fabbisogni)

1. Ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15, il Settore SUAR, di intesa con le articolazioni funzionali di cui all'articolo 7, entro il 31 agosto di ogni anno, invia ai soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 una richiesta finalizzata alla raccolta dei fabbisogni di beni, servizi, lavori e concessioni che gli stessi stimano di dover acquisire nell'anno successivo.
2. Per quanto attiene alle forniture di beni e servizi sanitari le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, predispongono e trasmettono l'elenco degli stessi, recante la tipologia, le quantità, la relativa spesa annua presunta complessiva, il livello di priorità.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti attestano in calce all'elenco la copertura economica per l'acquisizione dei fabbisogni rappresentati.
4. Per quanto attiene alle forniture e servizi non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 trasmettono alla SUAR, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco degli stessi, recante la tipologia, le caratteristiche tecniche del bene da acquistare con un grado di genericità tale da non individuare una ditta predeterminata, le quantità, la relativa spesa annua complessiva, il livello di priorità delle forniture e dei servizi da acquisire.
5. Per quanto attiene ai lavori di competenza della Regione, la raccolta dei fabbisogni è effettuata dalla competente struttura regionale sulla base delle disposizioni normative statali e regionali in materia di programmazione dei lavori pubblici.
6. Per quanto attiene ai lavori di competenza di altri soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021, questi provvedono a trasmetterne l'elenco, ove ritengano di avvalersi della SUAR, ad intervenuta approvazione del proprio programma triennale dei lavori pubblici.
7. Il Settore SUAR invia nei termini di cui al comma 1 una richiesta di fabbisogni di beni e servizi a tutte le strutture regionali, al fine di predisporre il programma di cui all'articolo 17.

Articolo 20  
(Priorità operative)

1. Il Direttore generale cui fa capo la SUAR, sulla base di richiesta motivata dei Direttori generali delle aziende e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021 e delle valutazioni

espresse dal dirigente responsabile del Settore SUAR, sentito il Gruppo di lavoro sulla standardizzazione delle procedure, può definire priorità operative diverse da quelle indicate nella programmazione di cui all'articolo 14.

2. Delle determinazioni di cui al comma 1 è data comunicazione alle articolazioni funzionali della SUAR.

#### Articolo 21

##### (Aggregazione e standardizzazione della domanda)

1. La SUAR procede alla standardizzazione e alla aggregazione dei fabbisogni pervenuti.
2. La SUAR si riserva di acquisire dagli enti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 ulteriori elementi di valutazione ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività istituzionali.
3. Al fine di addivenire ad una effettiva e concreta aggregazione e standardizzazione della domanda, in relazione all'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), per le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale, inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15, la relativa progettazione è curata da una commissione tecnica nominata dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.
4. La commissione tecnica è coordinata dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera j).
5. Nella disposizione di nomina della commissione tecnica il Direttore generale cui fa capo la SUAR stabilisce i termini entro cui la stessa deve completare l'attività di progettazione.
6. Al fine dell'acquisizione di beni e servizi per la Regione e per gli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della l.r. 2/2021, diversi dalle aziende e dagli enti di cui al precedente comma 3, la progettazione della fornitura o del servizio è predisposta da una commissione tecnica nominata dal Direttore generale cui fa capo la SUAR, sentiti i soggetti interessati ad aderire alla gara e il Gruppo di lavoro sulla standardizzazione delle procedure, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8.
7. Al fine di addivenire ad un'affettiva e concreta aggregazione e standardizzazione della domanda, in relazione all'acquisizione di beni e servizi informatici per i soggetti del SIIR di cui all'articolo 3 della l.r. 42/2006 e ss.mm.ii., la commissione tecnica di cui ai commi 3 e 6 è nominata dal dirigente responsabile dell'articolazione funzionale di cui all'articolo 11, sentiti il Direttore generale cui fa capo la SUAR e il Commissario per l'Innovazione Digitale della Pubblica Amministrazione di cui alla d.G.R. n. 76/2021.
8. Per la progettazione tecnica di gare espletate su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 2/2021 all'articolazione funzionale di cui all'articolo 11, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, secondo e terzo periodo, del Disciplinare Quadro approvato con d.G.R. n. 723 del 5 agosto 2020.

#### Articolo 22

##### (Monitoraggio dei consumi)

La SUAR predispone idonei strumenti di monitoraggio dei consumi derivanti dall'esecuzione delle convenzioni regionali mediante uno o più dei seguenti strumenti:

- a) funzionalità NECA nell'ambito della piattaforma telematica di gara SINTEL;
- b) standardizzazione delle codifiche merceologiche da parte degli enti utilizzatori delle convenzioni regionali;
- c) elaborazione di report periodici da parte degli Operatori aggiudicatari.

Capo III  
Scelta del contraente

Articolo 23  
(Indizione della gara)

1. All'indizione delle gare di competenza delle SUAR provvede il Direttore generale a cui fa capo la stessa o il Dirigente competente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera k), e dall'articolo 6, comma 3, del presente documento.
2. Il Dirigente responsabile del Settore SUAR individua d'intesa con i dirigenti delle Unità Specialistiche di Staff (USS) il Responsabile del procedimento e i funzionari referenti per ogni singola procedura di gara.
3. All'indizione delle gare di competenza delle articolazioni funzionali della SUAR provvede il soggetto a tale fine deputato in base all'organizzazione delle medesime articolazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera k), del presente documento.
4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nel caso di gare centralizzate finalizzate alla stipulazione di una convenzione di cui all'articolo 26 della legge n. 488/99 ss.mm.ii., il provvedimento di indizione della gara deve contenere i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto della convenzione;
  - b) l'ammontare complessivo del valore della convenzione comprensivo dell'eventuale incremento pari al 50% rispetto all'ammontare complessivo dei fabbisogni di cui alla lettera c);
  - c) l'ammontare complessivo dei fabbisogni dei soggetti aderenti alla convenzione, di norma ripartito per ciascuno degli stessi;
  - d) la copertura della spesa relativa all'ammontare complessivo dei fabbisogni dei soggetti aderenti alla convenzione;
  - e) la possibilità di adesione alla convenzione da parte di altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2021 e di altre amministrazioni pubbliche anche extraregionali a ciò facoltizzate in forza di rapporti convenzionali;
  - f) la durata della convenzione;
  - g) le modalità di adesione alla convenzione formulate in modo che, nel caso intendano aderirvi soggetti non hanno concorso alla formazione del valore massimale della stessa, l'adesione di tali soggetti avvenga tenendo conto di un ordine di priorità in cui sia data precedenza alle richieste dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 2/2021 rispetto a quelle delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui alla lettera e).
5. Nel caso di gare espletate dalla SUAR o da una sua articolazione funzionale su delega di uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 o di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della l.r. 2/2021, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, il provvedimento di indizione della gara deve comunque contenere i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto;
  - b) la denominazione del soggetto che ha conferito delega di stazione appaltante;
  - c) l'importo complessivo posto a base di gara;
  - d) la copertura della spesa relativa all'importo di cui alla lettera c);
  - e) la durata del contratto.

## Articolo 24

### (Nomina commissione giudicatrice)

1. In caso di gare afferenti alle aziende sanitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, all'Ospedale Evangelico Internazionale, aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice è nominata, fermo restando quanto previsto al riguardo dalla normativa in materia di appalti pubblici, previo sorteggio tra i componenti di un elenco di esperti designati dalle aziende citate. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nell'ipotesi di cui all'art. 10 comma 10.
2. In caso di gare aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non concernenti servizi o forniture per i soggetti di cui al comma 1 o riguardanti l'affidamento di lavori, i componenti della commissione giudicatrice sono individuati dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.
3. Nel caso di gare espletate dalle articolazioni funzionali della SUAR, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e la competenza dell'articolazione funzionale di cui all'articolo 11 in merito all'acquisto di beni e servizi informatici per i soggetti del SIIR di cui all'articolo 3 della l.r. 42/2006 e ss.mm.ii., i componenti della commissione giudicatrice sono individuati dal Direttore generale cui fa capo la SUAR.

## Articolo 25

### (Aggiudicazione della gara)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici in ordine all'esperimento e all'aggiudicazione della gara, quest'ultima è effettuata dal dirigente che ne ha disposto l'indizione.
2. Copia del provvedimento è inviata, qualora trattasi di affidamento derivante da un fabbisogno regionale, alla struttura richiedente per l'adozione del decreto dirigenziale afferente l'eventuale rideterminazione dell'impegno di spesa ovvero ai soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021, qualora si tratti di gara esperita su delega, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## Articolo 26

### (Stipulazione delle convenzioni e dei contratti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e dal comma 3, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti conseguenti alle gare espletate dalla SUAR o dalle sue articolazioni funzionali provvede il dirigente responsabile del Settore SUAR o altro dirigente da questi delegato, con l'intervento dell'ufficiale rogante ovvero il soggetto a tal fine individuato dalle articolazioni funzionali di cui all'articolo 7 per le convenzioni e i contratti di competenza delle stesse.
2. La Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 e di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 aderiscono alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla SUAR o da una sua articolazione funzionale mediante stipulazione di un autonomo contratto.
3. In caso di gare esperite a seguito di delega di stazione appaltante, alla stipulazione del contratto provvede il soggetto all'uopo deputato nell'ambito dell'amministrazione delegante, salva l'ipotesi in cui la delega contenga anche la stipulazione del contratto; in tale fattispecie provvede il dirigente di cui al comma 1.

## Articolo 27

### (Adesione alle gare e alle convenzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 e di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2021 aderiscono alle gare utilizzando la modulistica approvata dal dirigente responsabile del Settore SUAR che approva,

altresì, la modulistica per l'adesione alle convenzioni e ai contratti stipulati dalla SUAR o dalle sue articolazioni funzionali.

2. L'adesione alle convenzioni avviene nel limite del valore massimale di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b).
3. Il valore massimale di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b) e l'importo complessivo di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c), possono essere incrementati di un quinto degli stessi, su disposizione del Direttore generale cui fa capo la SUAR, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del codice.

#### Articolo 28

(Sito istituzionale)

1. La SUAR si avvale del sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it), raggiungibile mediante apposito link dal portale della Regione Liguria – Sezione Stazione Appaltante Unica Regionale.
2. Le articolazioni funzionali di cui all'articolo 7 si avvalgono del sito di cui al comma 1 mediante apposito link dai propri siti istituzionali.

## ALLEGATO A

Rientra nella competenza del Settore SUAR l'acquisto dei beni e dei servizi per le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale rientranti nelle sottoelencate categorie merceologiche:

ARREDI

AUSILI PER INCONTINENZA

DISPOSITIVI MEDICI E CHIRURGICI

FARMACI

STRUMENTI E MATERIALI DA LABORATORIO

VEICOLI AD USO SANITARIO

SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI

REFEZIONE OSPEDALIERA

LAVANOLO

STERILIZZAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

TRASPORTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE

BROKERAGGIO

ASSICURAZIONI

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

SERVIZI GESTIONE INTEGRATA STRUTTURE SANITARIE

SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE LOGISTICA AUSILI PER DISABILI

SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

SERVIZI SANITARI DI DIAGNOSI E TERAPIA

SERVIZI ASSISTENZIALI

SERVIZI CONNESSI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA

## ALLEGATO B

Rientra nella competenza di Liguria Digitale l'approvvigionamento delle Apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico ed informatico, nelle sottoelencate categorie della Classificazione Nazionale Dispositivi (CDN):

- C Z11 STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA
- Z1101 STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA
- Z1102 STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE
- Z1103 STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
- Z1104 STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA
- Z1105 STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA
- Z1106 STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI
- Z1107 STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA
- Z1190 STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2021-AC-379

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giovanni TOTI		23/04/2021 13:42
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Nicola POGGI		23/04/2021 09:47
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Francesco QUAGLIA		23/04/2021 08:14
* Approvazione Legittimità	Maria Franca FLORIS		22/04/2021 18:02
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Angelo BADANO	Giorgio BOBBIO	22/04/2021 15:10
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Barbara FASSIO		22/04/2021 15:08
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Angelo BADANO		22/04/2021 15:04

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria



